Misure Urgenti e Conseguenze Economiche sulle Attivita' Produttive e Professionali:

Ripercussione del COVID-19 sui Contratti Commerciali ed Internazionali

(IV INTERVENTO – Avv. Gabriele Giambrone, LLM)

23 Marzo 2020
Milano - Londra

The British Chamber of Commerce for Italy
Via Francesco Sforza 4, 20122 Milano

Giambrone & Partners LLP
12 Bridewell Place, EC4 6AP London

LA GIUSTIZIA AI TEMPI DEL COVID-19

Riferimenti normativi:

- **Decreto legge del 11 marzo 2020, n.11**
- **Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18**

DIFFERIMENTO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

- Art. 83 del provvedimento normativo che **dal 9 marzo al 15 aprile 2020** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a **data successiva al 15 aprile 2020**. Inoltre, nello stesso periodo è **sospeso** il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

LE ECCEZIONI AI RINVII E ALLA SOSPENSIONE

- Il Decreto CI non opera per i "*procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1. procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.374; 2. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione*".

La Sospensione della Prescrizione

- Viene previsto inoltre che *"è sospesa la decorrenza di termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possano essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi"*; in particolare viene stabilito che *"nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli artt. 24, comma 2,e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, rimangono sospesi per il tempo il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 Giugno 2020"*.

ISTITUTI PENITENZIARI

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

La Violazione dell'art. 650 CP

- In ultimo, pare utile segnalare un ulteriore *vulnus* cui il sistema della giustizia penale assisterà nei prossimi mesi a causa del rinvio all'art. 650 del codice penale operato dall'**art. 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020**, che al secondo comma recita: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6* ".

Continua: Art. 650 CP

- L'art. 650 statuisce che "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con* ***l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro***".

Continua: Art. 650 CP

- Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, incarica i Prefetti territorialmente competenti di garantire il rispetto dei limiti e delle regole ivi previste, che potranno avvalersi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate.
- Alla data del 18 marzo 2020, secondo fonti del Ministero dell'Interno, sono state accertate circa **43 mila violazioni** che, nella maggioranza dei casi, sfoceranno in procedimenti penali per le prevedibili opposizioni dei contravventori.

Avv. Gabriele Giambrone, LLM	Managing Partner (Avvocato & Spanish Abogado)	gabriele@giambronelaw.com
Avv. Vincenzo Senatore, LLM	Partner (Avvocato & English Solicitor)	v.senatore@giambronelaw.com
Annah Cheatham	Senior Associate (English Solicitor)	a.cheatham@giambronelaw.com

The British Chamber of Commerce for Italy
Via Francesco Sforza 4, 20122 Milano
kbo@britishchamber.it
www.britishchamber.it

GIAMBRONE & PARTNERS LLP
12 Bridewell Place, EC4 6AP
LONDON – Tel: +44 207 183 9482

GIAMBRONE & PARTNERS
Foro Bonaparte 12
MILANO – Tel: +39 02 94 754184

GIAMBRONE & PARTNERS
Carrer de Balmes 28
Principal, 2, 08007, Barcelona
SPAIN – Tel: +34 932 201 627

Milan – London – Barcelona – Tunis – Glasgow – Rome
Munich – Palermo – Sassari – Liverpool

http://www.giambronelaw.com/